

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
DIFESA (IV)	»	18
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	19
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	21
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	22
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	23
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	24
AFFARI SOCIALI (XII)	»	25

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	26
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	27
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	34
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	37
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	38

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 aprile 2014. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.40 alle 12.50.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la revisione della spesa pubblica, dottor Carlo Cottarelli, sul processo di *spending review* nel settore della Difesa (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Mercoledì 23 aprile 2014. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Elio VITO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la revisione della spesa pubblica, dottor Carlo Cottarelli, sul processo di *spending review* nel settore della Difesa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, svolgendo un breve intervento.

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario del Governo per la revisione*

della spesa pubblica, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la deputata Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), il senatore Sergio DIVINA (LN-Aut), i deputati Massimo ARTINI (M5S) e Andrea CAUSIN (SCpI), il senatore Lorenzo BATTISTA (Misto), i deputati Donatella DURANTI (SEL) e Gian Piero SCANU (PD), il senatore Vito VATTUONE (PD), i deputati Marco MARCOLIN (LNA), Francesco Saverio GAROFANI (PD), Luca FRUSONE (M5S), Vincenzo D'ARIENZO (PD) e, a più riprese, Elio VITO, *presidente*.

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario del Governo per la revisione della spesa pubblica*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	5
ALLEGATO (<i>Nuovo emendamento dei relatori</i>)	8
ERRATA CORRIGE	7

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 aprile 2014. — Presidenza del presidente della XII Commissione Pierpaolo VARGIU. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.10.

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
C. 2215 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore per la XII Commissione*, avverte che, non

essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte, altresì, che sul disegno di legge C. 2215, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2014, recante « Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale », oltre al parere espresso dal Comitato, sono pervenuti il parere favorevole della III Commissione (Affari esteri), il parere favorevole con osservazione della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e il parere favorevole con condizioni della Commissione per le questioni regionali.

Sul testo del disegno di legge, quale risultante dagli emendamenti approvati, hanno espresso parere favorevole con osservazioni la I Commissione (Affari costi-

tuzionali) e parere favorevole la V Commissione (Bilancio).

Avverte, infine, che i relatori hanno presentato l'emendamento 1.800 volto a recepire l'osservazione di cui alla lettera *a*) apposta al parere della I Commissione Affari costituzionali, su cui chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere (*vedi allegato*).

Il viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.800 dei relatori.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che l'osservazione di cui alla lettera *b*) del parere della I Commissione riproponga una questione di estrema rilevanza, che dovrebbe essere ulteriormente approfondita. Nel parere, in particolare, si invitano le Commissioni a valutare, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, se i principi enucleati dalla Corte medesima siano riferibili anche all'ipotesi di una sanzione unica per fatto di lieve entità, in presenza di due distinte fattispecie sanzionatorie base, come previsto dall'articolo 1, comma 24-ter del provvedimento in esame, o se sia sufficiente a fondare la scelta del legislatore l'apprezzamento svolto dal giudice nel caso concreto.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.800 dei relatori.

Donatella FERRANTI, *relatore per la II Commissione*, ritiene che il parere della I Commissione sia apprezzabile poiché si è scelto di trasformare in osservazioni, anziché in condizioni, tematiche già affrontate e superate dalle Commissioni di merito, anche se la citata giurisprudenza della Corte costituzionale appare riferita a fattispecie molto diverse da quella in esame. Tale giurisprudenza appare, d'altra parte, superata dal dibattito svolto dalle Commissioni ed anche dalla sentenza della Corte di cassazione n. 397 del 2014, nella quale è stata affrontata direttamente la questione della unicità di sanzione in relazione al reato di spaccio di lieve entità.

Ritiene, infatti, che la scelta del legislatore di mantenere un'unica fattispecie di lieve entità sia congrua e ragionevole, tenuto conto del fatto che la formulazione della norma permette comunque al giudice di differenziare il trattamento sanzionatorio non solo in base alla pericolosità della sostanza ma anche, ad esempio, in base alle modalità della condotta.

Daniele FARINA (SEL), dopo avere ricordato che in materia vi sono altre e numerose sentenze della Corte di cassazione dalle quali emerge l'incongruenza della mancata distinzione sotto il profilo sanzionatorio tra droghe pesanti e droghe leggere, intervenendo a nome del proprio gruppo, dichiara di essere certo che il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti sarà oggetto di una pronuncia di incostituzionalità.

Teresa PICCIONE (PD), avendo partecipato ai lavori della I Commissione in occasione dell'espressione del parere sul decreto-legge in esame, fa presente che il rilievo in discussione è stato approfonditamente valutato ed è proprio in considerazione della giurisprudenza richiamata dal Presidente Ferrante che la I Commissione ha ritenuto di non formulare una condizione ma una semplice osservazione.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime forti dubbi sulla compatibilità con i principi costituzionali di una disposizione che preveda lo stesso trattamento sanzionatorio con riferimento a sostanze che hanno una diversa pericolosità intrinseca.

Paolo BENI (PD) dichiara il suo voto favorevole sul provvedimento in esame.

Marco RONDINI (LNA), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole in Assemblea, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza per l'Aula.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il

mandato ai relatori Ferranti per la II Commissione e Vargiu per la XII Commissione di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che i presidenti si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Chiara SCUVERA (PD), intervenendo sui lavori della Commissione Affari sociali, sollecita l'inserimento in calendario di una seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, intendendo presentare un atto concernente la situazione dei minori stranieri non accompagnati.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che la questione potrà essere affrontata nella sede dell'ufficio di presidenza della XII Commissione, già convocato per

oggi, al termine della seduta delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 218 del 15 aprile 2014, a pagina 89, seconda colonna, dopo l'emendamento « **2. 3. I Relatori** », aggiungere il seguente emendamento: « *Dopo il comma 1, aggiungere il comma 2 con il seguente testo: "2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, gli atti amministrativi di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere riformulati o soppressi tenuto conto delle disposizioni previste dal citato decreto"* ».

2. 10. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero ».

ALLEGATO

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. (C. 2215 Governo).

NUOVO EMENDAMENTO DEI RELATORI

Al comma 24-quater, lettera b), capoverso 1-bis, primo capoverso dopo: psicotropa inserire la seguente: non.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sopprimere la parola: non;

al secondo capoverso, dopo le parole: sezione A, B, C, D inserire la seguente: non.

1. 800. I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariastella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di sindaci dei comuni maggiormente interessati dalle attività di prospezione e ricerca nelle regioni Sicilia, Puglia e Abruzzo

9

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 aprile 2014.

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariastella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di sindaci dei comuni maggiormente interessati dalle attività di prospezione e ricerca nelle regioni Sicilia, Puglia e Abruzzo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa

10

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 23 aprile 2014.

**Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.
C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
12.10 alle 12.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

C. 2215 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del decreto-legge n. 36 del 2014 in esame. Il provve-

dimento si compone di 4 articoli diretti a fronteggiare situazioni di necessità ed urgenza negli ambiti delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei farmaci *offlabel*. Ricorda che il provvedimento è assegnato alle Commissioni riunite II e XII che ne hanno avviato l'esame nella seduta di martedì 1° aprile ed hanno apportato modifiche al testo a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti. Fa presente che i primi due articoli del decreto legge n. 36 del 2014 intervengono sugli aspetti di tutela della salute, legati al consumo e alla cessione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'intervento si è reso necessario dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme sugli stupefacenti contenute nella legge n. 49 del 2006 di conversione del decreto legge n. 272 del 2005 (legge meglio conosciuta come Fini-Giovanardi), che hanno riformato il Testo unico sugli stupefacenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. La cancellazione delle norme impugnate ha comportato il

ripristinando la disciplina contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti nella versione precedente al 2006, con effetti importanti sia dal punto di vista penale che amministrativo. La pronuncia di incostituzionalità ha investito anche la classificazione delle sostanze stupefacenti, operata dal Ministero della salute; ragione per la quale all'indomani della sentenza n. 32 del 2014, a fronte delle due uniche tabelle disciplinate dalla legge di conversione n. 49 del 2006, sono tornate in vigore le sei tabelle previste prima della riforma del 2006, nelle quali non sono ovviamente comprese le sostanze stupefacenti di ultima generazione, inserite nelle tabelle con decreti ministeriali di aggiornamento dal 2006 al 2013.

Per quanto riguarda il versante sanitario, segnala che la cancellazione degli articoli della legge di conversione n. 49 del 2006, ha avuto effetti anche sulla disciplina del servizio di assistenza farmaceutica relativo alle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali per la terapia del dolore, contenuta nella legge di conversione citata e successivamente modificata dalla legge sulle cure palliative e sulla terapia del dolore (legge n. 38 del 2010).

Alla luce di quanto appena esposto ricorda che i primi due articoli del decreto legge n. 36 del 2014 rimodellano le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ridistribuendo al loro interno le sostanze in modo da renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi; ricomprendono nelle tabelle le circa 500 sostanze classificate a decorrere dal 2006; ripristinano la disciplina sulle modalità di prescrizione, dispensazione e registrazione dei medicinali impiegati nella terapia del dolore severo; garantiscono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la continuazione degli effetti degli atti amministrativi adottati ai sensi del Testo unico.

Nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito sono state introdotte nel decreto-legge modifiche agli articoli 73 e 75 del citato Testo unico, in materia di sanzioni.

In particolare, segnala che l'intervento delle Commissioni sull'articolo 73, che sanziona penalmente la produzione, il traffico e la detenzione illecite di stupefacenti, determina un abbassamento delle pene previste per il cosiddetto piccolo spaccio. Intervenendo sul comma 5 dell'articolo 73, il decreto-legge riduce la pena oggi prevista – reclusione da uno a cinque anni e multa da 3.000 a 26.000 euro – prevedendo per tutte le condotte di lieve entità la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro. Osserva che il comma 5 ha conservato, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale, la formulazione introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2013, che prevede una fattispecie penale autonoma (e non più un'attenuante) quando i fatti previsti dall'articolo 73 – per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze – siano di lieve entità. La pena è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 3.000 a 26.000 euro. Le Commissioni non hanno ritenuto opportuno distinguere per quanto riguarda il cosiddetto piccolo spaccio le condotte relative alle droghe pesanti rispetto a quelle inerenti alla *cannabis* ma hanno comunque abbassato la pena prevista in quanto l'intervento della Corte costituzionale, ripristinando la formulazione dell'articolo 73 anteriore alla legge Fini-Giovanardi, ha determinato la reviviscenza della disposizione che punisce la detenzione e il traffico di *cannabis* con la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro (comma 4 dell'articolo 73); dunque l'entità di tale pena si discostava poco rispetto a quanto previsto per la fattispecie più lieve.

L'intervento delle Commissioni sull'articolo 73 ha altresì determinato il ripristino del comma 5-bis del medesimo articolo 73, caducato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Si tratta della disposizione che consente al giudice, in caso di condotta per un fatto di lieve entità (ai sensi del comma 5), di applicare al colpevole, in luogo della pena detentiva, il lavoro di pubblica utilità. Il reinserimento di questa disposizione con-

sente peraltro l'applicabilità anche del comma 5-ter dell'articolo 73, relativo a ulteriori ipotesi di applicazione del lavoro di pubblica utilità. Infatti, il comma 5-ter è stato introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2013, non intaccato dalla sentenza della Corte, e fa rinvio al comma 5-bis. In assenza di quest'ultima disposizione il rinvio resterebbe privo di un essenziale presupposto legislativo.

L'intervento sull'articolo 75 del Testo unico, relativo agli illeciti amministrativi connessi alla detenzione di stupefacenti, determina: il ripristino delle sanzioni amministrative (e dunque la depenalizzazione) per l'uso personale di sostanze stupefacenti – tale principio era infatti venuto meno per effetto indiretto della sentenza della Corte costituzionale –; una differenziazione tra uso personale di droghe leggere e uso personale di droghe pesanti per quanto riguarda la durata delle sanzioni amministrative irrogabili (rispettivamente da 2 mesi a un anno per le droghe pesanti e da uno a 3 mesi per la cannabis); una tipizzazione delle circostanze di cui tenere conto per l'accertamento dell'uso personale dello stupefacente o del medicinale.

Anche sul punto le Commissioni sono intervenute per colmare una lacuna conseguente alla sentenza della Corte costituzionale. Questa infatti ha caducato il comma 1-bis dell'articolo 73, che descriveva le ipotesi non riconducibili ad uso personale e che veniva utilizzato *a contrario* dall'articolo 75 per determinare l'uso personale e applicare dunque la sanzione amministrativa.

Osserva che le Commissioni, nell'inserire nell'articolo 75 il comma 1-bis per definire l'uso personale, ne mutuano il contenuto dal comma 1-bis dell'articolo 73 (ora caducato dalla Corte) senza operare i richiesti coordinamenti lessicali. Ne deriva, a suo avviso, che l'alea del comma fa riferimento a indici che descrivono l'uso personale, mentre le specifiche nei successivi capoversi in realtà definiscono l'uso non esclusivamente personale (« circostanze dell'azione dalle quali risulti che le sostanze non sono destinate ad un uso

esclusivamente personale »; « che i medicinali... eccedano il quantitativo prescritto »).

Passando all'articolo 2, segnala che tale norma detta una disposizione transitoria garantendo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la ripresa degli effetti degli atti amministrativi adottati, ai sensi del Testo unico, fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, vale a dire fino al 5 marzo 2014. Con una modifica approvata nel corso dell'esame in sede referente è stato previsto che nei decreti applicativi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 adottati dall'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, fino alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, ogni richiamo alla tabella II è da intendersi riferito alla Tabella dei medicinali di cui all'allegato A del presente decreto.

Ricorda che l'articolo 3 è intervenuto poco tempo dopo la deliberazione dell'Antitrust che ha sanzionato le aziende farmaceutiche Roche e Novartis per un cartello che ha condizionato le vendite dei farmaci Avastin (*offlabel*) e Lucentis (*on-label*) destinati alla cura oculare. Per il Sistema Sanitario Nazionale l'intesa ha comportato un esborso aggiuntivo stimato in oltre 45 milioni di euro nel solo 2012, con possibili maggiori costi futuri. Il 5 marzo 2014 l'Antitrust ha disposto, per Roche e Novartis, il pagamento di una multa di 180 milioni di euro per intesa restrittiva della concorrenza. La norma favorisce e promuove l'uso *offlabel* di un farmaco per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata al momento della sua commercializzazione. Segnala che, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e XII, il testo originario dell'articolo è stato interamente sostituito da una disposizione che favorisce l'inserimento nella Lista 648 dei farmaci *offlabel* sulla base di evidenze scientifiche, secondo parametri di economicità ed appropriatezza, e previo parere dell'AIFA. In particolare, con una modifica all'articolo 48, comma 19, lettera b), nu-

mero 3), del decreto-legge n. 269 del 2003, si prevede che parte delle risorse del Fondo istituito presso l'AIFA grazie ad un contributo delle aziende farmaceutiche pari al 5 per cento delle spese promozionali autocertificate, potranno essere destinate, anche su richiesta delle Regioni e delle PA, sentito il Consiglio superiore di Sanità, alla sperimentazione clinica su medicinali per indicazioni terapeutiche diverse da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (comma 1). Anche in presenza di una valida alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, il comma 2 permette di inserire nella Lista 648 i farmaci che possono essere utilizzati per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità ed appropriatezza. L'inserimento può avvenire solo previa valutazione dell'AIFA, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale. In caso di inserimento di un medicinale *offlabel* nella Lista 648, l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti ed assume tempestivamente le necessarie determinazioni. L'intervento legislativo è attuato inserendo il comma 4-*bis* nel corpo dell'articolo 1 del decreto legge n. 536 del 1996 che già consente l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di: medicinali innovativi autorizzati in altri Stati ma non sul territorio nazionale; medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica; medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata qualora non esista valida alternativa terapeutica. Questi particolari farmaci sono inseriti « in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato » da parte dell'AIFA (Lista 648). Rileva che l'articolo 4, infine, concerne l'entrata in vigore del provvedimento.

Relativamente al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala, con riguardo alle sanzioni penali, che il provvedimento costituisce

esercizio della competenza legislativa statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, in riferimento all'ordinamento penale. Con riguardo ai profili sanitari di cui all'articolo 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 3, il decreto-legge disciplina aspetti connessi alla tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, evidenzia, con riguardo alla fattispecie penale di lieve entità, introdotta dalle Commissioni in sede referente (articolo 1, comma 24-*ter*, del decreto-legge, diretto a sostituire l'articolo 73, comma 5, del Testo unico), l'opportunità di valutare gli effetti del mantenimento di un'unica fattispecie di lieve entità (sanzionata con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro) senza distinzione tra le diverse tipologie di droga, a fronte di due distinte fattispecie-base (per le droghe pesanti, con sanzione della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro; per le droghe leggere, con sanzione della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro). La Corte costituzionale, in alcune occasioni, ha sindacato entro certi limiti l'uso della discrezionalità legislativa in relazione ai profili sanzionatori, alla luce dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione. Ricorda, in particolare, la sentenza n. 106 del 2014, in cui la Corte – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale – ha rilevato che « le scelte legislative sono pertanto sindacabili soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione ». Ricorda, inoltre, la sentenza n. 68 del 2012, in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 630 c.p., nella parte in cui non prevede – come è invece consentito dall'articolo 311 c.p. – che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie,

i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La Corte ha fatto discendere da ciò anche una concorrente violazione dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, nel suo valore fondante, in combinazione con l'articolo 3 della Costituzione, del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso. Nella sentenza n. 341 del 1994 la Corte aveva, peraltro, già sottolineato che è oggetto del suo scrutinio il rispetto del limite di ragionevolezza e proporzionalità tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra.

Alla luce della giurisprudenza richiamata, occorre, a suo avviso, valutare se i principi enucleati dalla Corte siano riferibili anche all'ipotesi di una sanzione unica per fatto di lieve entità, in presenza di due distinte fattispecie sanzionatorie base, o, se sia sufficiente a fondare la scelta del legislatore l'apprezzamento svolto dal giudice nel caso concreto.

Emanuele FIANO (PD), chiede chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di sanzioni penali disposte dal decreto in esame. Al riguardo, chiede, in particolare, se il provvedimento riprende *in toto* il contenuto della sentenza della Corte costituzionale riconducendo la disciplina della materia alla situazione antecedente alla legge n. 49 del 2006 di conversione del decreto legge n. 272 del 2005, meglio conosciuta come legge Fini-Giovanardi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel confermare che il decreto in discussione

riprende quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2014, ribadisce che l'unica questione, peraltro, a suo avviso, non particolarmente rilevante, riguarda la mancata distinzione tra le diverse tipologie di droga nella fattispecie penale di lieve entità, introdotta dalle Commissioni in sede referente all'articolo 1, comma 24-*ter*, del decreto-legge, diretto a sostituire l'articolo 73, comma 5, del testo unico stupefacenti. Dopo aver fatto presente che è comunque lasciata al giudice la facoltà di calibrare la pena in relazione alle diverse tipologie di droga oggetto della condotta penalmente rilevante, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Al fine di dare modo ai colleghi di approfondire il contenuto della sua proposta di parere, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle 10.55, è ripresa alle 11.05.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.05.

ALLEGATO

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale (C. 2215 Governo).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2215 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale », che la lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che, con riguardo ai profili di cui all'articolo 1 e alle disposizioni di cui all'articolo 3, il decreto-legge disciplina aspetti connessi alla tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che all'articolo 1, comma 24-*quater*, in cui si apportano modifiche all'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-

dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, vi è l'esigenza di coordinare l'alinea del comma – che fa riferimento a indici che descrivono l'uso personale – con quanto previsto nei successivi capoversi, nella parte in cui definiscono l'uso non esclusivamente personale (« circostanze dell'azione dalle quali risulti che le sostanze non sono destinate ad un uso esclusivamente personale »; « che i medicinali...eccedano il quantitativo prescritto »);

evidenziato, riguardo alla fattispecie penale di lieve entità, introdotta dalle Commissioni in sede referente all'articolo 1, comma 24-*ter*, del decreto-legge, diretto a sostituire l'articolo 73, comma 5, del testo unico stupefacenti, l'esigenza di valutare gli effetti del mantenimento di un'unica fattispecie di lieve entità (sanzionata con la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro) senza prevedere una distinzione tra le diverse tipologie di droga, a fronte di due distinte fattispecie-base (per le droghe pesanti, con sanzione della reclusione da 8 a 20 anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro; per le droghe leggere, con sanzione della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro);

ricordato che la Corte costituzionale, in alcune occasioni, ha sindacato entro

certi limiti l'uso della discrezionalità legislativa in relazione ai profili sanzionatori, alla luce dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione; in particolare, nella sentenza n. 106 del 2014, la Corte – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, c.p. – ha rilevato che « le scelte legislative sono pertanto sindacabili soltanto ove tramodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, come avviene a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione »;

richiamata altresì la sentenza n. 68 del 2012, in cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 630 c.p., nella parte in cui non prevede – come è invece consentito dall'articolo 311 del codice penale – che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La Corte ha fatto discendere da ciò anche una concorrente violazione dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, nel suo valore fondante, in combinazione con l'articolo 3 della Costituzione, del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso; ricordato infine che nella sentenza n. 341 del 1994 la Corte costituzionale aveva già sottolineato che è oggetto del suo scrutinio il rispetto del limite di ragionevolezza e proporzionalità tra qua-

lità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 24-*quater*, in cui si apportano modifiche all'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si segnala l'esigenza di coordinare l'alinea del comma – che fa riferimento a indici che descrivono l'uso personale – con quanto previsto nei successivi capoversi, nella parte in cui definiscono l'uso non esclusivamente personale (« circostanze dell'azione dalle quali risulti che le sostanze non sono destinate ad un uso esclusivamente personale »; « che i medicinali...eccedano il quantitativo prescritto »);

b) appare opportuno valutare, alla luce della giurisprudenza richiamata, se i principi enucleati dalla Corte costituzionale siano riferibili anche all'ipotesi di una sanzione unica per fatto di lieve entità, in presenza di due distinte fattispecie sanzionatorie base, come previsto dall'articolo 1, comma 24-*ter*, o se sia sufficiente a fondare la scelta del legislatore l'apprezzamento svolto dal giudice nel caso concreto.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.50 alle 14.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio 19

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Mercoledì 23 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 13.10.

Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che La Commissione è oggi nuovamente convocata per deliberare la formazione dell'elenco di dieci nominativi ai fini della costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Ricorda altresì che, a seguito delle votazioni del 16 e del 17 aprile scorsi, hanno raggiunto il *quorum* prescritto dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i seguenti candidati: Marco Cangiano, Pietro Garibaldi, Chiara Goretti, Angelo Fabio Marano, Luigi Paganetto, Giuseppe Pisauro, Paolo Savona e Alberto Zanardi.

Poiché quindi hanno riportato il prescritto *quorum* otto candidati, nella votazione odierna, ai fini del completamento dell'elenco di dieci nominativi, si dovrà procedere, con le medesime modalità illustrate nelle due precedenti sedute, alla votazione di ulteriori due nominativi nell'ambito della lista dei soggetti selezionati dal Comitato paritetico nominato dai Presidenti delle Commissioni bilancio di entrambi i rami del Parlamento, ad esclusione degli otto che hanno già raggiunto il prescritto *quorum*. Pertanto saranno dichiarati inclusi nell'elenco coloro che avranno ottenuto almeno trentadue voti, pari ai due terzi dei componenti la Commissione, sempreché la medesima maggioranza dei due terzi sia stata ottenuta anche nella Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento che è convocata per la giornata odierna.

Indice quindi la votazione.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, a conclusione della votazione, non essendovi obiezioni, sospende la seduta al fine di consentire lo scrutinio dei voti e di conoscere gli esiti della votazione nella Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 13.40.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*,
comunica il risultato della votazione:

Presenti	44
Votanti	44
Maggioranza dei due terzi dei componenti	32

Hanno riportato voti:

GERLI Massimo	1
KOSTORIS PADOA SCHIOPPA Fiorella	33
POLILLO Gianfranco	34
REY Guido	1
VOLPE Mariella	1
Schede bianche	7
Schede nulle	1

Hanno preso parte alla votazione i
deputati Arlotti in sostituzione di Fassina,
Boccia, Bonavitacola, Bragantini Paola,
Brugnerotto, Capodicasa, Cariello, Caso,

Castelli, Censore, Currò, De Micheli, De
Mita, D'Incà, Faenzi in sostituzione di
Latronico, Fanucci, Fauttilli, Fontana Cin-
zia Maria, Galli Giampaolo, Giulietti, Gui-
desi, Laforgia, Librandi, Losacco, Mar-
chetti, Marchi, Marcon, Martino in sostituzi-
one di Melilli, Mazziotti di Celso, Me-
lilla, Miccoli in sostituzione di Rubinato,
Milanato, Misiani, Mottola in sostituzione
di Galati, Palese, Parrini, Pastorino in
sostituzione di Guerra, Pratavia, Presti-
giacomo, Preziosi, Saltamartini, Sorial, Ta-
bacci, Vignali in sostituzione di Misuraca.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*,
comunica che, tenuto conto degli esiti
della votazione avvenuta presso la Com-
missione bilancio del Senato, nessuno dei
candidati ha raggiunto il *quorum* pre-
scritto dall'articolo 16, comma 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243.

La seduta termina alle 13.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.	
Audizione del dottor Giovanni Vinciguerra, direttore responsabile di Tuttoscuola, e del dottor Mario Giacomo Dutto, esperto del settore	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.

Audizione del dottor Giovanni Vinciguerra, direttore responsabile di Tuttoscuola, e del dottor Mario Giacomo Dutto, esperto del settore.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, l'audizione del dottor Giovanni Vinciguerra, direttore responsabile di Tuttoscuola, e del dottor Mario Giacomo Dutto, esperto del settore. Introduce, quindi, l'audizione.

Il dottor Giovanni VINCIGUERRA e il dottor Mario Giacomo DUTTO, svolgono le loro relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi Ilaria CAPUA, *presidente* e i deputati Milena SANTERINI (PI), Maria Grazia ROCCHI (PD) e Maria MARZANA (M5S) per porre quesiti e svolgere osservazioni.

Il dottor Giovanni VINCIGUERRA e il dottor Mario Giacomo DUTTO rispondono alle domande poste, fornendo ulteriori elementi informativi.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia i soggetti auditi per il loro prezioso contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 13.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.45 alle 13.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.10 alle 13.20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
13.40 alle 14.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.25 alle 13.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
--	-----------

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.40 alle 13.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Enti locali. S. 1450 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	32
Sui lavori della Commissione	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
AVVERTENZA	31

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 aprile 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

La seduta comincia alle 9.10.

DL 16/2014: Enti locali.

S. 1450 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero DALLA ZUANNA (SCpI), *relatore*, dopo aver ricordato che la Commissione ha già esaminato il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione alla Camera e che ha espresso su di esso un parere favorevole con due osservazioni, avverte che la relazione che si accinge a svolgere si soffermerà sulle sole modifiche introdotte dalla Camera e in particolare su quelle di più diretto interesse della Com-

missione parlamentare per le questioni regionali.

Ciò premesso, riferisce che l'articolo 1 detta disposizioni in materia di TARI e TASI ed è stato modificato in più punti dalla Camera.

All'articolo 2, comma 1, sono state introdotte, sotto la lettera *a-bis*), disposizioni per incentivare lo scioglimento o l'alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali.

È stato poi inserito nel decreto un articolo *2-bis*, che differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2014.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, modificati dalla Camera, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocare il dissesto. A tal fine, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente in presenza di un ricorso, da parte del medesimo, avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne

abbia respinto il piano di riequilibrio, si consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro centoventi giorni dalla decisione della Corte. Si prevede inoltre che l'ente locale non possa attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale qualora sia decorso il termine ad esso assegnato dal prefetto per la deliberazione del dissesto.

La Camera ha inoltre aggiunto nell'articolo 3 i commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *4-bis*, con i quali si amplia di trenta giorni il termine perentorio per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto; si consente la rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore a quello previsto dal piano medesimo; si destinano le risorse provenienti dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale; si dispone inoltre che le società controllate dagli enti locali interessati ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale siano tenute ad applicare i processi di mobilità di personale tra società partecipate già previsti dal comma 563 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014.

Ancora, è stato aggiunto dalla Camera un articolo *3-bis*, che stabilisce per il 2014 un limite minimo del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti.

All'articolo 4, che prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa, la Camera ha aggiunto alcune disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili. Più in dettaglio, con il comma *3-bis* si consente alle

regioni e agli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili di provvedere, per lo stesso periodo, al pagamento delle competenze retributive maturate nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. Il comma *3-ter* limita l'efficacia delle precedenti disposizioni ai soli aspetti retributivi, precisando che non possono comunque comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica. Il comma *3-quater* salvaguarda quanto previsto dalla normativa vigente al fine di favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e in particolare quanto previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013, circa la competenza delle regioni a predisporre un elenco regionale dei suddetti lavoratori socialmente utili, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari, ai fini della loro assunzione a tempo indeterminato da parte degli enti territoriali che presentino vuoti in organico.

Gli articoli da 5 a 11 non hanno subito modifiche o sono stati modificati solo per aspetti di forma o comunque minimi.

È stato modificato più significativamente l'articolo 12, che prevede l'erogazione di un contributo straordinario per le fusioni di comuni. In particolare, è stato modificato il regime del termine di decorrenza dell'erogazione dei contributi in questione, nel senso che è stata eliminata la precisazione – contenuta nel testo del Governo – secondo cui, per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione; ed è stato previsto, in ge-

nerale, con una modifica testuale dell'articolo 15, comma 3, del testo unico degli enti locali, che lo Stato eroghi il contributo straordinario alle fusioni dei comuni per i dieci anni « decorrenti » dalla fusione, anziché per i dieci anni « successivi » alla fusione, come oggi previsto.

Sempre all'articolo 12, la Camera ha inserito un comma 1-*bis* con il quale viene destinato alla regione Emilia-Romagna un contributo straordinario per il finanziamento degli interventi di completamento del passaggio dei comuni dell'Alta Valmarecchia trasferiti nel 2009, con legge ai sensi dell'articolo 132 della Costituzione, dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna.

L'articolo 13 non è stato modificato e l'articolo 14 è stato oggetto di limitate modifiche formali da parte della Camera.

All'articolo 15, che reca disposizioni in materia di province, la Camera ha aggiunto un comma 1-*bis*, il quale – in vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello – prevede che, qualora l'obiettivo di patto di stabilità assegnato alle province per l'anno 2013 sia complessivamente conseguito dal comparto province, la sanzione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio si applichi, per le province che non abbiano rispettato il patto, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico.

La Camera ha modificato anche l'articolo 16, che detta disposizioni per Roma Capitale. In particolare, la Camera ha previsto che il piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio che il comune deve redigere contenga – oltre a quanto già previsto dal testo iniziale del decreto in esame – anche la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate dal comune, con l'indicazione del numero dei consiglieri e degli amministratori e delle somme erogate a ciascuno di loro; nonché l'avvio di un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria; e la responsabilizzazione dei dirigenti delle so-

cietà partecipate, attraverso il collegamento tra le loro indennità di risultato e specifici obiettivi di bilancio.

La Camera ha altresì inserito i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*. Ai sensi del comma 4-*bis*, Roma Capitale provvede alle variazioni del bilancio di previsione in coerenza con il piano triennale approvato dalla giunta, nonché con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono inoltre approvate, previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale, modifiche al documento del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, a condizione che siano prive di effetti sui saldi di finanza pubblica. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi degli enti locali, sono considerati, tra i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, anche quelli inclusi nel piano triennale di riequilibrio di Roma Capitale.

Sempre con riferimento a Roma Capitale, la Camera ha inserito nell'articolo 16 i commi 5-*bis* e 5-*ter*. Il comma 5-*bis* dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato – nel limite di 22,5 milioni di euro per il biennio 2014-2015 – al fine di contribuire al superamento della crisi nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del comune, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal cosiddetto Patto per Roma del 4 agosto 2012: e questo previa validazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili, che vengono contestualmente individuate. Il comma 5-*ter* reca invece alcune disposizioni finanziarie relative al debito di Roma.

All'articolo 17 la Camera ha aggiunto un comma 4-*bis*, che autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria – vale a dire Rete ferroviaria

italiana S.p.A. – sulla base del Contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma/Parte investimenti 2012-2016.

All'articolo 18 la Camera ha introdotto un comma 1-*bis*, il quale – relativamente ai mutui contratti dagli enti locali prima del 1° gennaio 2005 con oneri a totale carico dello Stato, compresi quelli in cui è l'ente a pagare le rate di ammortamento con obbligo dello Stato di rimborsarle – reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui. Si dispone in sostanza che tale norma si interpreta nel senso che l'ente locale beneficiario può iscrivere il ricavato dei predetti mutui nelle entrate per trasferimenti in conto capitale, con vincolo di destinazione agli investimenti. In tale caso, considerati validi gli effetti di quanto operato fino al 31 dicembre 2013, a decorrere dal 2014 il rimborso da parte dello Stato delle relative rate di ammortamento non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

All'articolo 19 la Camera ha inserito il comma 1-*bis*, il quale prevede che determinate risorse destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico nelle diverse aree del territorio attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate.

L'articolo 20 è stato modificato solo formalmente.

La Camera ha infine introdotto un articolo 20-*bis*, con il quale 50 milioni di euro della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione vengono destinati al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

In conclusione, dopo aver espresso particolare apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera all'articolo 16 – e in particolare per aver previsto che il piano triennale per la riduzione del disa-

vanzo del comune di Roma debba contenere anche la ricognizione delle società controllate e partecipate dal comune stesso, che, com'è noto, hanno in molti casi dotazioni di personale abnormi e costituiscono una causa delle difficoltà finanziarie del comune – formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), la quale riprende il parere espresso dalla Commissione sul testo iniziale del decreto-legge, durante il suo esame alla Camera, modificandolo soltanto per dare atto, con un inciso aggiunto nell'osservazione di cui alla lettera *b*), del lavoro svolto dalla Camera sull'articolo 3, riguardante la disciplina sugli enti locali in difficoltà finanziarie.

Il senatore Raffaele RANUCCI (PD) concorda sull'importanza delle modifiche apportate dalla Camera all'articolo 16. Ritiene infatti che si debbano il più possibile incentivare i comuni a tenere comportamenti virtuosi dal punto di vista finanziario e che i comuni in difficoltà debbano assumersi la responsabilità di riorganizzare le proprie amministrazioni, nonché gli enti e le società da essi controllati, ridimensionandone gli organici, quando necessario, mediante procedure di mobilità.

Renato BALDUZZI, *presidente*, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *b*), ricorda che è stato il comune di Alessandria a fare da modello per la definizione di alcune delle innovazioni normative stabilite dall'articolo 3 in materia di dissesto finanziario degli enti locali. Ritiene peraltro che la disciplina su questa materia possa essere ulteriormente migliorata attraverso la previsione di specifici fondi con i quali gli enti interessati possano fare fronte, nell'ambito del processo di risanamento dei conti, anche ai debiti contratti dalle loro partecipate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Il presidente Renato BALDUZZI, nel comunicare che l'esame dei progetti di legge assegnati alla Commissione in materia di revisione della parte II della Costituzione (S. 7 e abbinati) inizierà nella prossima seduta, avverte che i tempi di esame a disposizione della Commissione su questo provvedimento potrebbero essere ristretti, in quanto la Commissione affari costituzionali del Senato – cui i progetti di legge in questione sono assegnati in sede referente – ha convenuto di procedere possibilmente già martedì prossimo (29 aprile) all'adozione di un testo base e alla conseguente fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Considerata poi l'importanza che il provvedimento riveste dal punto di vista delle sue competenze, propone che la Commissione proceda, nell'ambito dell'attività istruttoria preordinata all'espressione del parere di competenza, ad un'audizione del ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, finalizzata ad uno specifico approfondimento sul tema della

revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 7 Calderoli, S. 35 Zeller, S. 127 Lanzilotta, S. 414 Stucchi, S. 543 d'iniziativa popolare, S. 574 Zanettin, S. 1195 Calderoli, S. 1264 Sacconi, S. 1281 De Poli, S. 1368 Barani, S. 1392 Buemi, S. 1397 Tocci, S. 1406 Sacconi, S. 1408 Sonogo, S. 1414 Tremonti, S. 1415 Compagna, S. 1416 Monti, S. 1420 Chiti, S. 1426 De Petris, S. 1429 Governo e S. 1454 Minzolini. (Parere alla 1^a Commissione del Senato).

ALLEGATO

DL 16/2014 Enti locali (S. 1450 Governo, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1450, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche », approvato, con modificazioni, dalla Camera;

rilevato che il provvedimento contiene disposizioni riconducibili a vari ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, tra i quali i seguenti: sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie (lett. e)), ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g)), ordinamento civile (lett. l)); nonché ad ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, governo del territorio e grandi reti di trasporto;

considerato che, con riferimento alle disposizioni in favore del comune di Roma, possono essere richiamati l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore, tra l'altro, di determinati comuni, e l'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che prevede un ordi-

namento speciale per Roma in quanto capitale della Repubblica;

considerato altresì che, a fronte degli interventi speciali a favore del comune di Roma, l'articolo 16 prevede che il medesimo comune trasmetta al Governo e alle Camere un rapporto sulle cause di formazione del disavanzo di parte corrente e sull'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale, nonché un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, e che alla predisposizione di quest'ultimo, oltre che alla verifica della sua attuazione, concorra con un parere obbligatorio il tavolo interistituzionale (Stato, regione Lazio, provincia di Roma e comune di Roma capitale) di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2012;

rilevato che il provvedimento contiene in parte disposizioni già esaminate da questa Commissione in occasione della discussione parlamentare dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013, nonché del disegno di legge S. 1322,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si invitano le Commissioni di merito a prestare attenzione e a richiamare la medesima attenzione da parte del Governo in ordine alla corretta attuazione dell'articolo 5, ultimo periodo, della Co-

stituzione, laddove dispone che la Repubblica « adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento »;

b) nel valutare positivamente le disposizioni dell'articolo 3 (concernenti gli enti locali in difficoltà finanziarie), alla luce anche delle modifiche approvate dalla

Camera, in quanto volte ad effettivamente incentivare comportamenti virtuosi degli enti locali, si richiama l'attenzione sull'opportunità di un futuro intervento legislativo di riordino complessivo della materia del dissesto finanziario degli enti locali, anche al fine di un maggiore coinvolgimento dell'ente regione nelle relative procedure.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	34
Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34

Mercoledì 23 aprile 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 20.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, avverte che la Commissione deve ancora esaminare le proposte emendative 2.12 Relatore; 2.28 Centinaio; 2.29 rif. Relatore; 2.31 Airola; 2.32 Nesci; 4.6 Peluffo; 16.1 Scavone; 16.2 Peluffo e 16.3 Centinaio, accantonate nelle sedute del 20 marzo e del 3 e 16 aprile scorsi.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa riferimento alla propria lettera in cui manifestava perplessità sulla creazione di un canale istituzionale e sui rischi di un possibile confinamento dell'informazione parlamentare in questo specifico canale, con un conseguente ridimensionamento della programmazione nelle tre reti generaliste. Auspica quindi che la Commissione approfondisca ulteriormente questo tema per evitare che possano realizzarsi obiettivi diversi da quelli previsti.

Fa altresì presente di aver appreso da notizie di agenzia che il consiglio di amministrazione della Rai dovrebbe a breve decidere sull'accorpamento di Rai Parlamento in Rai News, che notoriamente ha ascolti minori rispetto ai notiziari delle reti generaliste. Chiede pertanto di audire quanto prima in Commissione il direttore generale della Rai e i componenti del consiglio di amministrazione perché riferiscano sul progetto prima che sia assunta qualunque decisione in materia.

Roberto FICO, *presidente*, precisa che uno dei punti dell'ufficio di presidenza convocato per domani, giovedì 24, riguarda proprio i temi evidenziati nella

richiesta trasmessa alla Commissione dal senatore Gasparri.

Il deputato Pino PISICCHIO (Misto-CD), nel concordare su molte delle osservazioni formulate dal senatore Gasparri, sottolinea che già con l'articolo 14-*bis* del decreto legge n. 179 del 2012 si era immaginato di costruire uno spazio dedicato all'informazione istituzionale, senza che ciò dovesse però comportare una riduzione degli spazi dedicati all'attività politica negli altri canali generalisti. Ricorda, inoltre, che la Camera e il Senato sono ancora in attesa del provvedimento del Governo, previsto al comma 2 del medesimo articolo, che avrebbe dovuto dare attuazione alla disposizione di cui al comma 1, volta a garantire l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale attraverso il digitale terrestre.

Per queste ragioni è del parere che sia forse più utile sospendere l'esame delle proposte emendative riferite all'informazione istituzionale, al fine di svolgere, prima che sia assunta una qualunque decisione in materia, una più approfondita riflessione.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) conviene con il collega Gasparri sull'opportunità di approfondire questo punto. Infatti se è chiara l'esigenza alla base delle proposte emendative presentate di avvicinare i cittadini alle istituzioni e assicurare una maggiore trasparenza dell'informazione sui lavori parlamentari, occorre però al tempo stesso evitare che con la creazione di un apposito canale questo obiettivo possa essere disatteso, ghezzando l'informazione istituzionale. Se concorda sull'opportunità di procedere, nell'ambito di un processo di riorganizzazione, a una riduzione delle testate giornalistiche, ritiene invece che occorra garantire l'informazione istituzionale oggi assicurata sulle reti generaliste. Si dichiara pertanto d'accordo sulla necessità di audire quanto prima su questo progetto i componenti del consiglio di amministrazione della RAI.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) evidenzia come le questioni da valutare siano sostanzialmente tre: il trasferimento dell'informazione parlamentare su un canale digitale, l'attività di RAI Parlamento, altre possibili iniziative di divulgazione realizzabili con un canale dedicato e che favoriscano l'avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Al riguardo, ritiene che la soluzione possa essere individuata nel non istituire un canale aggiuntivo e nel richiedere in audizione ai componenti del consiglio di amministrazione di potenziare RAI Parlamento con rubriche a carattere maggiormente divulgativo e trasmesse in orari di migliore ascolto.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nonostante ritenga che la definitiva approvazione del parere sul Contratto di servizio sia molto vicina, considera la questione sollevata dai colleghi di carattere pregiudiziale. Ravvisa pertanto l'opportunità che la Commissione sospenda i propri lavori e valuti le questioni sollevate nell'ufficio di presidenza convocato per la giornata di domani.

Il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD) ritiene che alla luce del dibattito svolto debba essere accolta la proposta del deputato Peluffo. Precisa, tuttavia, che qualora si decida di non creare un canale istituzionale, non sarà sufficiente ritirare le proposte emendative accantonate, ma sarà necessario che il relatore presenti un apposito emendamento soppressivo, visto che la proposta di parere già prevede la creazione del canale. Nell'Ufficio di presidenza di domani, a suo giudizio, occorrerà altresì riflettere sulla decisione del Governo di ridurre alla RAI le risorse del canone per 150 milioni di euro e sulla necessità di contemperare i riflessi di questa misura con gli ulteriori oneri per l'azienda conseguenti alle proposte emendative ancora in sospeso.

Conviene, infine, sulla necessità che la Commissione debba audire, oltre al direttore generale, anche i componenti del consiglio di amministrazione.

Il deputato Gennaro MIGLIORE (SEL) concorda sulla proposta di proseguire i lavori nella seduta dell'ufficio di presidenza convocato per domani, anche alla luce del ridimensionamento dei fondi a disposizione della RAI.

Il deputato Mario MARAZZITI (PI) si dichiara favorevole alla sospensione dei

lavori e ritiene che occorra individuare misure che compensino la decurtazione dei fondi per la RAI decisa dal Governo.

Roberto FICO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.20.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche europee, on. Sandro Gozi, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche dell'Unione europea in materia di immigrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

AUDIZIONI

Mercoledì 23 aprile 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 13.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche europee, on. Sandro Gozi, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche dell'Unione europea in materia di immigrazione.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il sottosegretario Sandro GOZI interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i senatori Riccardo MAZZONI (FI-PdL XVII), Carlo PEGORER (PD) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut), i deputati Claudio COMINARDI (M5S) e Federico FAUTTILLI (PI).

Il sottosegretario Sandro GOZI risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Gozi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 aprile 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INDICE GENERALE**GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la revisione della spesa pubblica, dottor Carlo Cottarelli, sul processo di *spending review* nel settore della Difesa (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 47 del Regolamento del Senato della Repubblica e conclusione*) 4**COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)**

SEDE REFERENTE:

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 5ALLEGATO (*Nuovo emendamento dei relatori*) 8

ERRATA CORRIGE 7

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00034 Mariastella Bianchi sulla sospensione delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia, audizione di sindaci dei comuni maggiormente interessati dalle attività di prospezione e ricerca nelle regioni Sicilia, Puglia e Abruzzo 9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo. C. 2039 Governo, C. 902 Franco Bordo, C. 948 Catania, C. 1176 Faenzi e C. 1909 De Rosa 10

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 36/2014: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. C. 2215 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	11
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO	
Votazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio	19

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica.	
Audizione del dottor Giovanni Vinciguerra, direttore responsabile di Tuttoscuola, e del dottor Mario Giacomo Dutto, esperto del settore	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	24
---	----

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2014: Enti locali. S. 1450 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 5 ^a e 6 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) .	27
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	32
Sui lavori della Commissione	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
AVVERTENZA	31

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	34
Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA per il triennio 2013-2015 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche europee, on. Sandro Gozi, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche dell'Unione europea in materia di immigrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



17SMC0002220